

Resosi il mutuatario inadempiente, l'Istituto, dopo una procedura lunghissima ed intricatissima per le eccezioni innumerevoli del debitore e dei creditori ipotecari posteriormente iscritti, ha potuto eseguire la vendita dei beni ipotecati.-

Si è giunti ora alla fase della graduazione in cui l'Istituto ha domandato la collocazione per £. 1.400.000 sorte capitale, £. 1.008.000 importo interessi calcolati, al tasso dell'8%, fino al giorno della liquidazione dei crediti, £. 56.000 rimborso R.M. e £. 80.000 spese irripetibili.-

Da parte dei numerosissimi creditori ipotecari posteriormente iscritti, molti dei quali resteranno incapienti, sono state avanzate diverse eccezioni per ridurre la collocazione del credito dell'Istituto.-

Tali eccezioni possono riassumersi nelle seguenti:

1°) l'Istituto non potrebbe collocare il proprio credito per £. 1.400.000 in quanto, al momento della concessione del mutuo, furono trattenute £. 70.000, sicchè la sorte capitale è ridotta a £. 1.330.000;

2°) l'Istituto non potrebbe collocare gli interessi al tasso dell'8% oltre due anni, perchè tale patto non venne convenuto nella iscrizione ipotecaria a norma dell'art. 2010 C.O.;

3°) occorrerebbe che l'Istituto dimostrasse il reale pagamento della R.M.;

4°) non sarebbe ammissibile la collocazione delle £. 80.000 per spese irripetibili, delle quali occorrerebbe dare il rendiconto;

5°) gli interessi 8% sarebbero dovuti soltanto fino al giorno della aggiudicazione, poichè, posteriormente, sarebbero dovuti gli interessi a carico degli acquirenti in ragione del 4%.-

L'Istituto, con la propria domanda di collocazione, ha cercato di ottenere la maggior somma possibile, ma è dubbio se la do

